ROMAGNA BOYS CLUB A.P.S.

STATUTO

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata
E' costituita, ai sensi del combinato disposto della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., l'Associazione Culturale senza fini di lucro, con sede in RIMINI (RN), denominata
"ROMAGNA BOYS CLUB A.P.S.".
La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Scopi e finalità
L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali per la conoscenza e la divulgazione su tutto ciò che riguarda le automobili e le motociclette storiche e non storiche americane, rivolte sia ad appassionati che al grande pubblico, adulti, bambini, anche a favore di categorie di persone disagiate ed affette da disabilità, mediante l'esercizio in via principale delle seguenti attività di interesse generale:
- ampliare la conoscenza e promuovere il territorio, svolgendo attività culturali e ricreative, raduni, laboratori, convegni e giornata di studio dedicate al mondo delle automobili americane d'epoca, stabilendo contatti fra persone, enti ed associazioni;
- organizzare eventi legati al mondo dello spettacolo in genere, partecipando a progetti riguardanti gli scopi sociali, e in particolare produrre, organizzare e distribuire manifestazioni tematiche, al fine di creare un polo di aggregazione sociale rivolto sia ad appassionati che al grande pubblico anche in collaborazione e sinergia con enti pubblici e privati;
- creare, sviluppare e gestire laboratori di formazione in ambito mediante le conoscenze e le competenze degli associati e soggetti terzi;
- promuovere e gestire, attraverso i propri associati, attività di animazione in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché organizzare ogni tipo di evento allo scopo di acquisire fondi da utilizzare nelle attività di cui sopra;
- organizzare eventi, esposizioni, corsi, mostre e mostre-mercato, realizzati principalmente dagli associati;
- commercializzare - nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia di Associazioni ETS - prodotti di valenza socioculturale.
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può pubblicare e distribuire prodotti di editoria in tutte le sue forme, di informazione, materiale audio-visivo relativo al settore di interesse, nonché utilizzare per la propria promozione ogni strumento o supporto elettronico ed informatico. L'Associazione non ha scopo di lucro, ma può in via strumentale svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.
L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali. L'Associazione potrà:
- aderire ad Enti ed Associazioni mantenendo la propria autonomia;
- procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire agli associati proficue opportunità e facilitazioni;
- collaborare con enti o associazioni che perseguono simili scopi sociali anche promuovendone l'attività;
- esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate nel presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.

Le attività sopra elencate saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario.

Articolo 3
Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 4
Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) rendite patrimoniali;
h) attività di fundraising, crowfounding ed in via residuale a tutte le forme di sostegno previste dalla legge.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplicativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento.
E' fatto anche divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve e capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 5
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, purché ne condividano gli scopi:
- le persone fisiche;
- le organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o altre associazioni senza scopo di lucro, nei limiti complessivi del 50% delle organizzazioni di volontariato socie.

Articolo 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio. L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea dei soci.
La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per decesso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7
Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimenti degli scopi statutari con la propria opera a favore dell'Associazione prestata secondo gli indirizzi degli organi direttivi
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 8
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) Organo di amministrazione o Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori

Articolo 9
L'Assemblea
L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione hanno diritto al voto gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
f) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
g) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
h) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In questi ultimi casi la convocazione dell'assemblea deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante raccomandata A/R, anche a mano, nonché posta elettronica ordinaria, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione o mediante affissione dell'avviso nella sede sociale. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed adottata a maggioranza degli intervenuti.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; tale maggioranza, prevista dal terzo comma dell'art. 21 Cod. Civ. è da considerarsi di carattere inderogabile.

Articolo 10
Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 11
Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 12
Il collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Sindaci revisori, organo di controllo dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea degli associati ricorrendone i presupposti di legge, ovvero nel caso in cui la stessa lo ritenga opportuno. Se non monocratico, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; l'unico membro, ovvero almeno un membro effettivo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche.
Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
Il Collegio esercita, infine, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle prescrizioni normative.
Partecipa alle riunioni della Presidenza e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 13
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Articolo 2.

Articolo 14
Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro Ente del terzo settore, individuato dall'assemblea, previo parere dell'autorità preposta e comunque salvo diversa previsione di legge.

Articolo 15
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., al codice civile e ad altre norme vigenti in materia.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì Cesena – Ufficio Territoriale di Cesena

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 2 FEB. 2021 AL N. 246 MOD. 3

IL DIRETTORE